

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE, L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E
FINPIEMONTE S.p.A.**

Premesso che:

- la Regione Piemonte, con la legge regionale 22/12/1995 n° 93 e, successivamente, con la legge regionale n. 23 del 01/10/2020 sostitutiva della precedente, concernente norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie, ha previsto l'adozione di programmi pluriennali di investimenti per l'impiantistica sportiva e la concessione di contributi in conto capitale, in conto interessi e garanzie;
- la Regione, allo scopo di favorire al massimo il miglioramento e l'incremento del patrimonio impiantistico sportivo sul proprio territorio, con L.R. 6/3/2000 n° 18, istituiva, presso l'Istituto per il Credito Sportivo e la Finpiemonte S.p.A., un apposito fondo articolato in tre sezioni rispettivamente destinate all'erogazione dei contributi in conto interessi, all'erogazione dei contributi in conto capitale e alla concessione di garanzie fideiussorie; ha quindi stipulato, e successivamente rinnovato, apposite convenzioni con i predetti Istituti per la gestione del suddetto Fondo;
- la legge regionale n. 23 del 01 ottobre 2020 come modificata dalla L.R. 16 del 23 giugno 2021—stabilisce, all'art. 15, che la Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo S.p.a. (ICS), con Finpiemonte S.p.a. o con altri istituti di credito, individuati nel rispetto della normativa vigente anche in materia di contratti pubblici, tese a promuovere finanziamenti agevolati per l'impiantistica sportiva, attraverso la concessione di finanziamenti a fondo perduto o in conto interessi, nel rispetto della disciplina contabile del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Inoltre la Giunta regionale può, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulare con istituti di credito, società di assicurazioni e consorzi-fidi, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), convenzioni finalizzate alla concessione, da parte dei medesimi, di garanzie per l'accesso al credito in favore dei soggetti che promuovono attività sportive o che realizzano investimenti negli ambiti previsti dalla presente legge, nel rispetto della disciplina contabile del decreto legislativo 118/2011

- l'Istituto per il Credito Sportivo, banca pubblica in base alle previsioni del TUB, ai sensi del proprio Statuto, opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali svolgendo attività bancaria a favore di soggetti pubblici e privati, anche sotto forma di finanziamenti a medio e lungo termine per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva e per le iniziative di sostegno e sviluppo delle medesime attività. ICS intende favorire lo sviluppo sostenibile, gestionale e ambientale, degli investimenti infrastrutturali nei settori di riferimento;
- l'Istituto, nell'ambito delle proprie attività, presta inoltre, direttamente o indirettamente, attività di consulenza, anche tecnica, nel settore dello sport;
- ICS gestisce e amministra, in gestione separata, due Fondi Speciali statali: il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva e il Fondo di garanzia ex lege n. 289/2002 per l'impiantistica sportiva per la fornitura di garanzie per i mutui

relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree. ICS vuole favorire la pianificazione ed il coordinamento degli interventi agevolativi in ambito sportivo tra i diversi soggetti pubblici operanti in ambito nazionale, regionale e territoriale;

- per quanto concerne i rapporti convenzionali intercorsi tra ICS e la Regione Piemonte, visti i positivi risultati ottenuti sino ad oggi dall'applicazione della convenzione scaduta il 13/04/2019, le Parti intendono stipulare la presente convenzione anche con lo scopo di favorire, nel rispetto della missione statutaria attribuita ad ICS, l'accesso al credito dei soggetti pubblici e privati in possesso dei necessari requisiti;
- FINPIEMONTE S.p.A., società in house della Regione Piemonte istituita con legge Regione Piemonte n. 17/2007 e s.m.i., opera quale Società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo economico e sociale, della ricerca e della competitività del territorio e svolge le attività per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di imprese pubbliche e private, enti pubblici e persone che abbiano iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale;
- FINPIEMONTE S.p.A. su incarico della Regione Piemonte può:
 - o erogare finanziamenti agevolati in qualsiasi forma a valere su fondi pubblici (incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni, garanzie e benefici di qualsiasi genere) e gestire fondi pubblici destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nazionali e comunitari e di interventi straordinari, anche con funzione di organismo intermedio;

- o erogare finanziamenti agevolati a valere su fondi pubblici, anche in cofinanziamento e attraverso l'intermediazione di banche e intermediari finanziari;
- o eseguire gli strumenti finanziari dei Fondi SIE, di cui ai regolamenti UE, tempo per tempo vigenti, quale soggetto attuatore;
- o svolgere consulenza, assistenza e prestazione di servizi connessi e strumentali rispetto alle attività esercitate, quali strutturazione e gestione di strumenti/interventi finanziari agevolati, consulenza in materia di finanza di impresa, strutturazione e attivazione di strumenti agevolativi e di iniziative finanziarie, consulenza e prestazioni di servizi per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo;
- Con la presente Convenzione le Parti, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, intendono disciplinare un utilizzo coordinato degli strumenti finanziari e agevolativi gestiti e/o attuati al fine di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture sportive ubicate nel territorio della Regione Piemonte, anche attivando le possibili sinergie per favorire una più efficiente pianificazione nell'utilizzo di ulteriori fondi comunitari e statali.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della presente Convenzione tra:

- **la Regione Piemonte**, codice fiscale n. 80087670016, che sarà di seguito chiamata Regione, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Onorevole Alberto Cirio a ciò autorizzato ai sensi di legge;
- **l'Istituto per il Credito Sportivo**, codice fiscale n. 00644160582, che sarà di seguito chiamato Istituto o ICS, rappresentato dal Presidente Dott. Andrea Abodi, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto;

e

- la **Finpiemonte S.p.A.**, codice fiscale n.01947660013, che sarà di seguito chiamata Società, rappresentata dal Dottore Michele Vietti, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Plafond di mutui

L'Istituto stanZIA un plafond di € 50.000.000,00 (cinquantamiloni), per la concessione, ai soggetti, secondo quanto previsto nel proprio statuto e nei limiti della normativa applicabile, di mutui finalizzati a investimenti relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi, anche scolastici, e/o strumentali all'attività sportiva, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, e all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste. Nell'ambito di tali interventi finanziati da ICS, particolare importanza dovrà essere riservata ai temi dell'efficienza energetica, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, della messa a norma e in sicurezza, dell'implementazione tecnologica delle infrastrutture.

Gli interventi finanziati nell'ambito della presente Convenzione devono essere ubicati nel territorio della Regione Piemonte.

L'intervento dell'Istituto si articolerà nell'arco di un triennio a decorrere dalla data della firma della presente Convenzione.

Qualora prima della scadenza del triennio fosse interamente utilizzata la predetta somma di € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00), l'Istituto, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario cui sono inscindibilmente connesse le

proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibilità di integrare il predetto importo anche in relazione agli stanziamenti di bilancio effettuati dalla Regione.

Art. 2

Disposizioni relative ai mutui dell'Istituto

L'analisi istruttoria, la determinazione delle condizioni economiche e l'eventuale accoglimento delle singole richieste di finanziamento, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché l'erogazione degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, avverrà a esclusivo, autonomo e insindacabile giudizio di ICS, in conformità ai principi di sana e prudente gestione e nel rispetto della normativa vigente e delle proprie procedure operative, senza alcuna forma di automatismo o vincolo nella messa a disposizione del credito e per l'importo che lo stesso Istituto riconoscerà come congruo.

I mutui avranno, di norma, una durata minima di anni 15 (quindici) e massima fino ad anni 25 (venticinque) per gli Enti locali e fino ad anni 20 (venti) per i soggetti diversi dagli Enti locali.

Il tasso di interesse è definitivamente determinato in sede di stipula del contratto, sulla base del Piano dei tassi vigente al momento, per la tipologia dei soggetti mutuatari e/o dei mutui oggetto della Convenzione, pubblicato sul sito istituzionale di ICS.

Ove migliorative per il beneficiario, saranno applicate le ulteriori apposite convenzioni di finanziamento pubblicato sul sito istituzionale di ICS.

Gli interventi dell'Istituto possono anche riguardare le opere accessorie agli impianti, purché complementari agli stessi, nonché l'acquisto delle aree ovvero di immobili e delle attrezzature da destinare ad attività sportive, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Contributi in conto interessi e garanzie dell'Istituto

L'Istituto, in qualità di soggetto gestore del "Fondo Speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva", secondo i criteri e le procedure previste dal relativo Regolamento, concederà ai soggetti previsti dal proprio statuto ed indicati dalla Regione, anche mediante apposite graduatorie in esito a procedure selettive, nei limiti delle disponibilità del predetto Fondo Speciale di cui all'art. 8, 1° comma, dello Statuto dell'Istituto, un contributo in conto interessi, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'art. 5, 2° comma della Legge 24/12/1957 n. 1295 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai soggetti ammessi ad usufruire dei benefici della presente convenzione, l'Istituto concederà il contributo previsto per i mutui convenzionati dal "Piano dei contributi" vigente al momento della concessione del mutuo. Tale Piano è disponibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale di ICS.

Ai fini della concessione dei contributi in ambito sportivo, l'Istituto si riserva di acquisire preventivamente, ove previsto dalla normativa, idoneo parere tecnico del CONI espresso sul progetto.

I contributi di cui al presente articolo saranno concessi nel rispetto delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato.

L'Istituto, in qualità di soggetto gestore del "Fondo di garanzia ex legge n. 289/02 per l'impiantistica sportiva", ha inoltre costituito un'apposita Sezione dedicata alla Regione Piemonte del Fondo di garanzia predetto, mediante gli apporti conferiti direttamente dalla Regione medesima.

Gli apporti complessivi della Regione Piemonte in qualità di Ente apportante genereranno un *plafond* disponibile impegnabile per il rilascio di Garanzie dirette

esclusivamente nell'interesse di Soggetti beneficiari considerati ammissibili dallo stesso Ente apportante.

Le caratteristiche operative ed i criteri di gestione della predetta sezione dedicata alla Regione Piemonte del Fondo di garanzia ex legge n. 289/02 per l'impiantistica sportiva sono disciplinati, nel rispetto dei Criteri di gestione e del Regolamento sulle modalità di gestione del Fondo vigenti, con separato accordo.

ART.4

Contributi in conto interesse

I finanziamenti regionali annui costanti, di cui alla citata legge regionale n. 23 del 01 ottobre 2020, saranno ceduti all'Istituto dal mutuatario a contenimento degli oneri di ammortamento dei singoli finanziamenti concessi dall'Istituto e saranno versati dalla Regione direttamente ed irrevocabilmente all'Istituto dalla rata di inizio dell'ammortamento dei mutui alle scadenze previste dai rispettivi piani di ammortamento, ogni anno per tutta la durata dell'ammortamento stesso.

L'elenco dei beneficiari dei contributi e l'entità di quest'ultimi saranno comunicati all'Istituto dalla Regione.

Per tale finalità e funzione, un'eventuale revoca del contributo effettuata dalla Regione non produrrà alcun effetto ed incidenza sul rapporto di mutuo e, pertanto, il contributo rimarrà comunque definitivamente acquisito dall'Istituto e la Regione potrà avvalersi per il recupero unicamente sui mutuatari a sua cura e spese. Nel caso di anticipata risoluzione del mutuo, la quota dei contributi regionali non ancora scaduta, sarà oggetto di restituzione alla Regione.

L'Istituto rimane obbligato, dopo ogni perfezionamento contrattuale delle singole operazioni di mutuo, ad assicurare comunque la trasmissione di copia del contratto definitivo di finanziamento corredata del piano di ammortamento alla Regione.

Art. 5

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale saranno erogati ai beneficiari in base alle modalità disciplinate nei provvedimenti regionali di concessione dei contributi, comunicate preventivamente all'Istituto.

Gli interventi sugli impianti sportivi ammessi a fruire dei contributi di cui al comma precedente dovranno comunque essere realizzati non oltre i tre anni successivi alla data del provvedimento di ammissione a contributo, se non diversamente stabilito dallo stesso provvedimento per casi specifici e motivati. Eventuali proroghe del termine di inizio e fine lavori potranno essere concesse dalla Regione unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

Per gli interventi di cui al precedente comma 1 la Regione stabilisce nei propri provvedimenti di concessione la percentuale di contribuzione sul costo dell'intervento.

Art. 6

Trasferimenti

Per l'attuazione dei piani annuali degli interventi la Regione trasferisce su appositi conti correnti le risorse corrispondenti ai finanziamenti assegnati con le procedure a bando attivate. Le disponibilità derivanti dalle pregresse ed eventuali future revoche, rinunce o riduzioni dei contributi deliberati dalla Regione medesima e comunicate all'Istituto sulla base delle disposizioni che le disciplinano e con gli interessi che matureranno sul c/c di cui infra saranno oggetto di restituzione alla Regione dietro presentazione di formale richiesta, previa rendicontazione semestrale da parte dell'Istituto.

I trasferimenti avverranno tramite conti correnti dedicati aperti c/o l'Istituto stesso e intestati a "Regione Piemonte - Fondo regionale interventi per il potenziamento e la

qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive anno (si riporta l'anno di riferimento).

Il conto corrente, previa alimentazione da parte della Regione ai sensi della presente Convenzione, assicura in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi.

Art.7

Attività pregresse

Sul conto corrente IBAN: IT05 0106 3003 2000 0000 0000 005 aperto presso l'Istituto e intestato a "Regione Piemonte - Fondo regionale degli interventi per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive" (L.R. 18/2000) graveranno gli oneri a carico della Regione conseguenti alle agevolazioni già concesse, ai sensi della convenzione sottoscritta in data 5 febbraio 2001 e successive quali finanziamenti in conto capitale e in conto interessi, quest'ultimi a contenimento degli oneri di ammortamento dei finanziamenti concessi dall'Istituto ai soggetti previsti dal proprio statuto e individuati dalla Regione quali destinatari di interventi della L.R. n. 93/95 e della L.R. 23/2020, le cui attività di erogazione dei contributi siano ancora in corso

Art.8

Titolarità dei Conti Correnti

La titolarità dei conti correnti spetta esclusivamente alla Regione cui faranno carico la tenuta della contabilità ed eventuali oneri fiscali, nessuno escluso, convenendosi espressamente l'esclusione di ogni disponibilità economica e finanziaria da parte dell'Istituto. Quest'ultimo, che con la presente convenzione riceve mandato a gestire i movimenti contabili relativi ai finanziamenti sui conti correnti concessi ai beneficiari individuati dalla Regione ai fini della loro erogazione, in nome e per conto della

medesima, ha obbligo di rimetterle una rendicontazione semestrale, redatta unicamente in base a scritture extra contabili, in cui saranno evidenziate in dettaglio le esistenze iniziali, gli incrementi e le diminuzioni dei conti correnti con le rimanenze finali al termine di ogni semestre, distinguendo queste ultime tra quota già impegnata per contributi concessi e quota disponibile, nonché una evidenziazione amministrativa recante l'indicazione della denominazione del mutuatario e della sede dello stesso nonché delle relative quote del contributo regionale.

Inoltre, per i mutui entrati in ammortamento nel semestre in esame, verranno indicati:

- la data di stipula del contratto definitivo di finanziamento e la data di inizio di ammortamento;
- la durata dell'operazione e l'importo del finanziamento;
- i piani di ammortamento.

Le spese di bollo e di gestione relative al conto corrente sul quale sono depositate le disponibilità regionali graveranno sui rispettivi conti correnti.

Eventuali costi di pubblicità relativi alla presente Convenzione ed ogni altro onere inerente saranno concordati preventivamente tra le parti.

Art.9

Revoca dei contributi regionali

L'erogazione dei contributi in conto interessi e in conto capitale, di cui ai precedenti articoli 4 e 5, potrà essere sospesa e la concessione dei contributi medesimi potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento oppure, a seguito di controlli, non venissero rispettate le prescrizioni della normativa vigente. In tal caso la revoca del contributo non produrrà

alcun effetto e incidenza sul rapporto di mutuo, restando il tutto regolato come previsto all'art. 4, comma 3.

La sospensione o la revoca del contributo in conto interessi concesso dall'Istituto di cui al precedente art.3, adottata con delibera del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto, sarà tempestivamente comunicata alla Regione.

Tali provvedimenti comporteranno anche la contemporanea sospensione dell'erogazione del contributo regionale.

Art.10

Coordinamento delle attività delle Parti

Le Parti riconoscono l'importanza di un coordinamento integrato e complementare degli strumenti finanziari e agevolativi gestiti e/o attuati dalle Parti a supporto del finanziamento degli investimenti aventi i requisiti, anche attivando le possibili sinergie per favorire una più efficiente pianificazione nell'utilizzo di ulteriori fondi comunitari e statali. A tal fine le parti collaboreranno anche nella verifica della disponibilità di ulteriori risorse e strumenti finanziari di provenienza statale e/o comunitaria attivabili su base regionale, idonei a integrare le misure agevolative e finanziarie messe a disposizione dalle Parti firmatarie, coordinandosi per un più efficiente impiego di tali strumenti e risorse.

Le Parti, anche mediante successivi e separati accordi, si impegnano a garantire la complementarietà operativa e il coordinamento degli strumenti di finanziamento e di agevolazione da esse gestiti, compresi garanzie, fondi rotativi, contributi regionali in conto capitale, a sostegno dei soggetti operanti nel settore Sport per supportare la gestione, ovvero favorire gli investimenti sul territorio piemontese, con l'obiettivo di assicurare nella Regione positivi ritorni sociali ed economici.

Le Parti si riservano inoltre di valutare l'attivazione e la gestione di strumenti finanziari da parte dell'Istituto, finalizzati a fornire liquidità agli investitori, ossia investimenti rimborsabili nelle forme capitale, prestiti, garanzie, fondi o altri strumenti di condivisione del rischio, mediante l'impiego di fondi strutturali e di investimento europei programmati a valere sul Programma Operativo FESR Piemonte.

L'Istituto si riserva di avvalersi, a supporto degli interventi aventi i requisiti, anche del Fondo di garanzia per gli impianti sportivi di cui all'art. 90, commi 12 e 13, della legge 289 del 2002 e s.m.i. e della sezione dedicata del predetto Fondo costituita mediante gli apporti conferiti dalla Regione Piemonte.

La garanzia dei Fondi di cui al comma precedente viene concessa nel rispetto delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato.

Le parti si impegnano, inoltre, a dare adeguata pubblicità alla Convenzione attraverso i rispettivi siti web ed a concordare eventuali iniziative, sul territorio regionale, divulgative dei contenuti della stessa.

Art. 11

(Coordinamento con Finpiemonte S.p.A.)

I mutui dell'Istituto potranno essere utilizzati a copertura della quota a carico del beneficiario dei finanziamenti agevolati concessi dalla Società.

A garanzia dei propri finanziamenti l'Istituto si riserva altresì di avvalersi, nei confronti dei soggetti beneficiari aventi i requisiti, delle garanzie rilasciate da Finpiemonte S.p.A. o del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 (art. 2, comma 100, lettera a).

Art.12

Attività di consulenza dell'Istituto

L'Istituto per il Credito Sportivo si impegna a offrire, attraverso proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati di cui alla presente Convenzione, anche con la presenza di sportelli informativi presso la Regione da definirsi in accordo tra le parti firmatarie interessate.

L'Istituto, inoltre, si rende disponibile - secondo i termini, modalità e condizioni dallo stesso individuati e subordinatamente alla sottoscrizione di separati accordi - anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità tecnico-progettuale, compresi gli aspetti relativi all'efficientamento energetico e alla bancabilità degli investimenti di cui alla presente Convenzione.

Art.13

Durata della Convenzione

La presente convenzione, stipulata tra la Regione, l'Istituto e Finpiemonte S.p.A. avrà durata triennale, a partire dalla data di stipula.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione le parti concordano che è esclusivamente competente il Foro di Torino.

Art.14

Riservatezza

Tutte le informazioni (inclusi i documenti, i dati, comunque denominati) fornite da una Parte all'altra in esecuzione della presente Convenzione hanno natura riservata e confidenziale, ad eccezione di quelle la cui comunicazione e/o divulgazione sia richiesta da qualsiasi autorità di competenza, anche giudiziaria e/o amministrativa e/o di vigilanza e/o di regolamentazione, nonché da disposizione di legge o regolamento.

Ciascuna delle Parti si impegna a (i) mantenere le informazioni riservate ricevute dalle altre Parti come strettamente confidenziali e a non divulgarle, neppure parzialmente, a terzi; (ii) a utilizzare le informazioni di natura riservata esclusivamente per gli scopi collegati alla presente Convenzione; (iii) a proteggere adeguatamente le informazioni di natura riservata da furti, danni, perdite o accesso non autorizzato; (d) a informare prontamente l'altra Parte interessata, salvo che ciò sia impedito da norme applicabili, qualora venga a conoscenza del fatto che le informazioni di natura riservata sono state indebitamente rivelate a un soggetto terzo.

Art.15

Trattamento dei dati personali

Lo svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto comporta, a carico dell'Istituto e di Finpiemonte, attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione l'Istituto e Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto sono nominati Responsabili esterni del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

L'Istituto e Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto l'Istituto e Finpiemonte e gli eventuali sub-Responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Letto, approvato, sottoscritto

Torino, lì

REGIONE PIEMONTE

Il Presidente

On. Alberto Cirio

.....

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Il Presidente

Dr. Andrea Abodi

.....

FINPIEMONTE S.p.A.

Il Presidente

Dr. Michele Vietti

.....

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati dall'Istituto di Credito Sportivo e da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento relativo al servizio di erogazione dei contributi, l'Istituto di Credito Sportivo e Finpiemonte S.p.A. assumono il ruolo di Responsabili esterni del trattamento (nel seguito Responsabile).

Quali Responsabili, l'Istituto e Finpiemonte S.p.A. ottemperano alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei della Regione Piemonte, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona

fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da

trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- nome e cognome,
- luogo e data di nascita,
- residenza,
- codice fiscale,
- estremi del documento di riconoscimento,

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche, che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto ai bandi regionali riguardanti interventi a favore dell'impiantistica sportiva.

Banche dati di riferimento:

Per l'Istituto per il Credito sportivo:

.....

e per Finpiemonte SpA:

.....

- Finanziamenti e Domande FINDOM (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte S.p.A.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve

assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

(ai sensi dell'art. 28 del GDPR occorre indicare le Misure che si ritengono adeguate a garantire la protezione dei dati, a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019)

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o

dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.